

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2021
270/2021/R/GAS

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DAL COMUNE
DI CHIAVARI, STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM GENOVA 2 - PROVINCIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a riunione del 28 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (di seguito: legge 1102/71);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (di seguito: DPR 412/93);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, come modificato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55 (di seguito: decreto-legge 22/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 28 gennaio 2015, n. 5/2015 (di seguito: deliberazione CIPE 5/2015);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2016, 59/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, così come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l’Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, come successivamente modificata e integrata, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo del 27 ottobre 2020, 406/2020/I/GAS, in merito all’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 435/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 435/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 536/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 536/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 31 luglio 2014, n. 16/14;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione 4 marzo 2020, n. 4/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l'affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l'Autorità ha dato avvio a un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando

di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;

- con il decreto-legge 22/21 è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica a cui sono stati trasferite alcune funzioni e compiti in precedenza svolti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 124/17, la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS;
- nella motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS l'Autorità, in relazione ai nuovi investimenti, ha ritenuto opportuno, con riferimento all'esigenza di favorire uno sviluppo efficiente degli investimenti, prevedere, tra l'altro, che:
 - siano riconosciuti, in generale, solo investimenti effettuati in condizioni di economicità;
 - possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari i soli costi relativi a investimenti che rispettino condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità o che siano supportati da analisi costi benefici valutate positivamente dall'Autorità;
 - con riferimento agli investimenti realizzati sulla base delle gare d'ambito, non siano in ogni caso ammissibili a riconoscimento tariffario la quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11;
- con la deliberazione 435/2020/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 114-ter del decreto-legge 34/20 in materia di riconoscimento degli investimenti nei Comuni della zona climatica F di cui al DPR 412/93, classificati come territori montani *ex lege* 1102/71, nonché nei Comuni individuati nella deliberazione CIPE 5/2015;

- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, l'Autorità, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l'altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida programmatiche d'ambito e valutati positivamente mediante l'analisi costi-benefici;
- in particolare, l'Autorità nei chiarimenti 11 dicembre 2020, ha indicato che, ai fini dell'ammissione al riconoscimento tariffario, gli interventi di estensione delle reti di distribuzione che siano giustificati da un'analisi costi-benefici valutata positivamente dall'Autorità devono rispettare le seguenti condizioni:
 - 1) il costo riconosciuto non sia superiore al costo individuato in sede di analisi costi-benefici (fatte salve esigenze di aggiornamento per riflettere le dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi);
 - 2) in fase realizzativa siano rispettate le previsioni relative all'acquisizione delle utenze sulla base delle quali sono state formulate le stesse analisi costi-benefici. In particolare, a consuntivo è necessario sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è invece effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni attive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Appare quindi opportuno che gli interventi di estensione siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse all'allacciamento alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e vincolanti;
 - 3) non rientrino comunque nella quota parte dell'investimento relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità; in particolare l'articolo 3, comma 1, del medesimo Allegato B, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità sia svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato B;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo e che non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del

decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 possano accedere al regime semplificato;

- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 3, comma 2, del medesimo Allegato B.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, della Sezione II, dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che la stazione appaltante, trasmetta all'Autorità, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, la documentazione prevista dal medesimo articolo 9, comma 2, unitamente alle linee guida programmatiche d'ambito;
- l'articolo 6, della Sezione II, dell'Allegato B, alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che le stazioni appaltanti trasmettano all'Autorità la documentazione di cui all'Articolo 5 del medesimo Allegato B almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del relativo bando.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche dei bandi di gara da parte dell'Autorità:
 - esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che da un lato mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e dall'altro rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; in particolare è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 2, della Sezione II, dell'Allegato B, alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:

- a. di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11, secondo cui nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
- b. del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
- c. delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3 del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3 del decreto 226/11;
- d. delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
- e. delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
- f. della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 536/2019/R/GAS l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei Comuni dell'ATEM Genova 2 – Provincia con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17;
- in data 3 giugno 2021 (prot. Autorità 23422 di pari data) è stata acquisita, tramite piattaforma informatica, la documentazione di gara inviata dalla stazione appaltante ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo quanto previsto dalla sezione II dell'Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS in merito al regime ordinario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dal Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'ATEM Genova 2 - Provincia, tramite piattaforma informatica in data 3 giugno 2021, di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni, come riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dal Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'ATEM Genova 2 - Provincia, tramite piattaforma informatica in data 3 giugno 2021;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chiavari, stazione appaltante dell'ATEM Genova 2 - Provincia;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

28 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini